

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1607)

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa dei senatori **MINNOCCI, ARFÈ, BERMANI, CAVEZZALI, CORONA e TALAMONA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 APRILE 1974

Concessione del diritto di voto nelle elezioni amministrative ai cittadini degli Stati membri della Comunità economica europea residenti in Italia

ONOREVOLI SENATORI. — Il cammino verso l'unione politica dell'Europa è ancora molto lungo ed irto di difficoltà, ma verso un'unione politica dobbiamo tendere per poter risolvere i problemi europei, come peraltro è stato riaffermato nei vertici dei Capi di Stato che si sono susseguiti in questi ultimi anni. Infatti l'unione doganale, che peraltro è stata un grande obiettivo raggiunto dai Paesi membri del Mercato comune europeo, non può da sola risolvere i gravi problemi che investono i Paesi che ne fanno parte. Neppure una semplice politica di vertici, pur essendo estremamente importante, può pervenire al conseguimento di una vera integrazione politica europea. La elezione del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, che dovrà essere una delle tappe indispensabili per impostare efficacemente la costruzione comunitaria europea, è stata rinviata a data da destinarsi, malgrado le affermazioni di principio in suo favore. Perciò, proprio di fronte alle grandi difficoltà che si frappongono al conseguimento dell'unione politica, a favore della quale si è espres-

so il cancelliere Brandt recentemente in un coraggioso intervento al Parlamento europeo il 13 novembre 1973, risulta sempre più importante dare il nostro contributo di parlamentari membri di Assemblee europee a questa impresa di portata mondiale, destinata a riconciliare stabilmente nella pace e nella giustizia i popoli dei Paesi d'Europa.

Con il presente disegno di legge, volto a concedere il diritto di voto nelle elezioni amministrative ai cittadini di un Paese della Comunità economica europea residenti in Italia da oltre cinque anni, abbiamo voluto fare riferimento, facendone applicazione ad un caso concreto di rilevante significato politico ed umano, ad una proposta dell'allora Presidente del Consiglio italiano Andreotti al vertice dei Capi di Stato della CEE tenutosi a Parigi dal 19 al 20 ottobre 1972. In quella occasione l'onorevole Andreotti auspicò l'instaurazione di una cittadinanza europea nell'ambito della Comunità con queste precise parole: « Potremmo fin d'ora decidere l'istituzione di una cittadinanza europea che si

aggiungerebbe alla cittadinanza di cui ciascuno degli abitanti dei nostri Paesi già gode: il che dovrebbe consentire ai cittadini della Comunità — dopo un certo periodo di permanenza in uno dei nostri Paesi — il godimento di alcuni diritti politici, come quello di partecipare alle elezioni comunali». Anche se questa importante presa di posizione non è stata poi citata, probabilmente a causa di un mancato consenso unanime, nel comunicato finale, ha avuto un particolare rilievo nella stampa interna ed internazionale di quel periodo. Siamo peraltro consapevoli di essere i primi a presentare un disegno di legge costituzionale per una iniziativa di tale importanza, e, se pure non ci nascondiamo i problemi che essa susciterà, siamo profondamente convinti che bisogna operare attivamente, anche attraverso singole iniziative, alla costruzione dell'Europa. Con l'andare del tempo proprio queste iniziative dimostreranno quali sono i Paesi e quali sono le forze politiche veramente impegnate nella civile battaglia per l'unità europea.

Per entrare nel vivo dell'argomento, desideriamo ricordare come l'emigrazione tra i Paesi membri della Comunità economica europea sia un fenomeno di vasta portata che investe tutta la vita della Comunità. Essa riguarda infatti un gran numero di lavoratori, specialmente lavoratori italiani, che si spostano dal loro Paese, in genere il Mezzogiorno d'Italia, ricco di manodopera e carente di posti di lavoro, per andare ad offrire il loro lavoro ad altri Paesi della CEE. Secondo le ultime statistiche pervenuteci dal Ministero degli affari esteri lavorano in Paesi della CEE 1.783.408 emigrati italiani, la maggior parte in Francia, paese di antica emigrazione, in Germania con 426.393 unità nel 1972 e in Belgio con 273.962 nello stesso anno. È noto che l'attuale emigrazione costituisce una realtà ben lontana dall'astratto modello della libera circolazione dei lavoratori, prevista dal trattato della CEE, perchè si svolge ancora troppo spesso sotto la spinta del bisogno e non della libera scelta. Tuttavia, pur ribadendo la necessità di una politica volta ad assicurare l'occupazione nelle

zone depresse d'origine, attraverso una efficace politica regionale e sociale, non si può ignorare che il fenomeno perdura e va affrontato nella sua complessità e come una realtà che esige impegni immediati in sede di politica nazionale e comunitaria. Questa emigrazione comporta tutto un sistema di vita profondamente mutato per questi lavoratori e determina, d'altro canto, sempre più stretti legami tra i popoli della Comunità. Cioè, è anche attraverso l'emigrazione comunitaria, se trasformata appunto in libera circolazione dei lavoratori e se comunque sorretta da precise garanzie di ordine giuridico, politico ed economico, che si potrà favorire l'integrazione europea. Però, proprio perchè il fenomeno dell'emigrazione non sia un fenomeno traumatico e negativo, bensì un fenomeno di unione e di collaborazione tra i popoli, è necessario non solo limitare questo fenomeno creando posti di lavoro nelle zone depresse, ma dare all'emigrato, oltre all'inserimento nel mondo del lavoro, anche una giusta armonizzazione nella vita del Paese che lo accoglie, sotto l'aspetto psicologico, sociale, del tempo libero e anche dell'attività politica. Insomma l'emigrato, per poter non essere più solo un emigrato, deve sentirsi accettato ed utile nella vita locale del Paese dove si trasferisce, deve sentire che non è soltanto un oggetto, una forza lavoro che è obbligata dalla necessità a passare da un Paese ad un altro, ma che resta, come ne ha pienamente diritto, un soggetto attivo, con la possibilità di partecipare anche alla vita politica del nuovo Paese e di esprimere, dopo un certo periodo di tempo che gli permetta di comprendere una nuova realtà politica e sociale, le proprie scelte.

Questo diritto, che noi speriamo sia domani riconosciuto al cittadino italiano, proponiamo che venga attribuito al cittadino di un altro Paese della Comunità che si trovi a lavorare in Italia; anche se occorre tenere presente che il fenomeno è per il nostro Paese quantitativamente non rilevante, il suo significato di fondo rimane qualitativamente importante. Questa iniziativa è volta a riconoscere a chi, proveniente da un Paese della CEE, abbia vissuto e lavorato per cinque anni in Italia, il diritto di esprimere una scel-

ta politica almeno nelle elezioni amministrative.

Vi sono state già alcune iniziative sperimentali in questo settore. Di particolare importanza la proposta di legge presentata al Parlamento belga il 16 marzo 1971 dall'onorevole Glinne, poi divenuto Ministro del lavoro, volta ad ottenere il riconoscimento dei diritti elettorali a livello comunale, ai cittadini dei Paesi membri della CEE che abbiano compiuto il 25° anno di età e risiedano in Belgio da almeno dieci anni. Oltre all'elettorato attivo la proposta Glinne riconosceva anche un diritto all'elettorato passivo alle stesse condizioni nei Consigli consultivi degli immigrati. Si tratta naturalmente di una iniziativa di carattere sperimentale e con notevoli limiti, poichè dieci anni ci sembrano eccessivi per riconoscere il diritto all'elettorato attivo nelle elezioni amministrative agli emigrati dei Paesi comunitari, ma dimostra che anche in Belgio il problema è stato sentito e portato davanti al Parlamento. In un'intervista, il deputato Glinne, nel dichiarare i propositi della sua proposta di legge, pur non ignorando le inevitabili resistenze e reticenze per un fatto così innovativo, rilevava come fosse indispensabile che si facesse tutto il necessario perchè nei Paesi della CEE scomparisse la parola « straniero ». Siamo pienamente d'accordo e sottolineiamo come questo scopo debba essere raggiunto attraverso determinati atti sul piano sociale, civile e politico.

È opportuno anche ricordare la costituzione dei Consigli consultivi degli immigrati, tra le iniziative non determinanti, ma che comunque possono favorire un migliore inserimento del lavoratore, iniziative attuate in diversi comuni nel Belgio, in Olanda e nella Repubblica federale tedesca. Tali Consigli hanno la funzione di segnalare alle autorità amministrative i problemi degli immigrati e favorire l'integrazione. Ricordiamo inoltre come il 23 ottobre 1972 è stata presentata presso l'Assemblea consultiva del Consiglio d'Europa una proposta di raccomandazione dell'onorevole Bjork ed altri, rinviata quindi in Commissione, con la quale si chiede al Comitato dei ministri d'invitare i governi degli

Stati membri a studiare la possibilità di accordare il diritto di voto nelle elezioni locali alle persone che lavorano e vivono da un certo numero di anni in un Paese diverso dal proprio.

Vi sono state inoltre iniziative non parlamentari per affrontare questo grave problema, tra cui in particolare quella del Consiglio dei comuni d'Europa, che nel corso del colloquio organizzato nel luglio 1973 a Russelsheim ha sostenuto il diritto di partecipazione dei lavoratori emigrati alla vita della Comunità che li accoglie sotto il profilo sindacale, civile e politico, impegnando gli enti locali aderenti ad operare in questa direzione.

Perchè il presente disegno di legge venga approvato, è necessaria una revisione costituzionale che integri l'articolo 48 della Costituzione, relativo alle condizioni per essere elettori in Italia, con il comma da noi indicato. Noi ci rendiamo perfettamente conto che il problema degli stranieri presenti in Italia non è quantitativamente rilevante, come abbiamo già osservato, ma è peraltro qualitativamente identico al problema che si pone per la presenza dei nostri lavoratori in altri Paesi della CEE, in particolare in Germania, Francia, Belgio e Lussemburgo. Può avere quindi un importante significato politico il fatto che noi dimostriamo di essere disposti a riconoscere un diritto così importante, come quello di partecipare alle elezioni amministrative, ad un cittadino di un altro Paese della Comunità che abbia dimostrato, risiedendo e lavorando per cinque anni in Italia, di essere entrato a far parte della vita sociale e in pratica anche di quella politica del nostro Paese. Anche se non si chiede immediatamente una contropartita, un atto di questo genere può essere politicamente coraggioso e di grande rilevanza per sensibilizzare gli altri Paesi al problema della integrazione europea. Le nostre forze politiche democratiche sono impegnate a fondo per questa unificazione, ma sempre più esse devono trovare un legame con i reali problemi dei popoli europei, perchè questo grande traguardo di pace e di giustizia si raggiunge non attraverso i vertici dei Capi di Stato, ma

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

attraverso il lavoro ed il coraggio dei cittadini, che si trasferiscono da uno dei Paesi della Comunità ad un altro per affrontarvi una vita nuova e per trovarvi un nuovo inserimento sociale, e attraverso adeguate ini-

ziative e decisioni politiche, che sorgano dal basso.

In tale convincimento si confida che il Senato voglia rapidamente esaminare ed approvare il presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE**Art. 1.**

All'articolo 48 della Costituzione è aggiunto il seguente comma: « Sono elettori nelle elezioni comunali, provinciali e regionali anche i cittadini di uno degli Stati membri della Comunità economica europea, residenti in Italia da oltre cinque anni, che hanno raggiunto la maggiore età ».

Art. 2.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge saranno disciplinate le modalità per l'esercizio del voto di cui al precedente articolo 1.